

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **369/1993** (ECLI:IT:COST:1993:369)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **05/05/1993**; Decisione del **11/06/1993**

Deposito del **07/10/1993**; Pubblicazione in G. U. **13/10/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19803**

Atti decisi:

N. 369

## SENTENZA 11 GIUGNO-7 OTTOBRE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Laurenti Lucio ed altri e l'E.N.P.A.V., iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

## *Ritenuto in fatto*

1. - Laurenti Lucio ed altri, veterinari iscritti negli albi professionali, proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) innanzi al Pretore di Viterbo, giudice del lavoro. L'Ente, costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza del pretore adito, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, in base al quale per tutte le controversie che riguardano l'E.N.P.A.V. il foro competente è esclusivamente quello di Roma. Il Pretore di Viterbo sollevava quindi, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 9 della citata legge 6 ottobre 1967, n. 949.

Ritiene il giudice a quo che, per il principio di specialità, tale norma non sia stata abrogata dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 444 del codice di procedura civile, fissando in via generale la competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Osserva il rimettente che la rilevanza è in re ipsa (il giudicante non potrebbe entrare nel merito della controversia, stante il disposto della norma denunciata).

Vi sarebbe lesione dell'art. 3, per l'irragionevole disparità di trattamento degli iscritti all'Ente rispetto ai soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali, e dell'art. 24 della Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza territoriale rispetto alla regola generale incide sul diritto degli iscritti ad agire in giudizio.

Il giudice rimettente richiama, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 117 del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ed aggiunge che la norma in esame pone una disciplina ancora più accentratrice di quella del foro erariale, dal momento che devolve qualsiasi controversia al giudice di Roma, prescindendo anche dall'organizzazione distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, determinando una deroga, unica in materia previdenziale, alla disciplina generale introdotta dall'art. 444 del codice di procedura civile.

2. - Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.

## *Considerato in diritto*

1. - Dubita il Pretore di Viterbo che sia legittima la deroga, introdotta dall'art. 9 della legge n. 949 del 1967, alla regola generale sulla competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie posta dall'art. 444 del codice di procedura civile, come novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533: vi sarebbe una posizione di privilegio dell'E.N.P.A.V., lesiva e del principio di eguaglianza e del diritto ad agire in giudizio (artt. 3 e 24 della Costituzione).

La questione è fondata.

Per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, l'art. 444, primo comma, codice di procedura civile, prevede la competenza del Pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore: in questo modo si realizza una opportuna razionalizzazione, nel senso di concentrare la trattazione delle controversie davanti al pretore "di città", spogliandone - come osserva la dottrina - il pretore "di campagna".

Ora, la deroga che a tale sistema reca l'art. 9 della citata legge n. 949 del 1967 non è

sorretta da alcun apprezzabile interesse: il principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore l'adozione di un foro particolare (v. nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze nn. 117 del 1990 e 4 del 1969), ed è evidente che nel caso dell'E.N.P.A.V. non sussiste quella posizione garantita del soggetto pubblico che può dare fondamento giustificativo a discipline derogatorie (v., con riguardo alla deroga alla regola generale del foro della sede di servizio operata dalla legge 12 aprile 1990, n. 74, la sent. n. 189 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*